




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

Proposta n. 1019 / 2017

 *Consiglio Regionale del Veneto*
I del 28/07/2017 Prot.: 0017767 Titolario 2.16.1.3
CRV CRV spc-UPA

PUNTO 29 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/07/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 121 / IIM del 04/07/2017

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 347 del 24 aprile 2017 presentata dai consiglieri Zanoni, Pigozzo e Zottis, avente per oggetto "PELESTRINA, INCENDIO A CA' ROMAN: E' STATA APPLICATA LA LEGGE 353/2000 IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI?"



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente	
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente	
Assessori	Luca Coletto	Presente	
	Giuseppe Pan	Presente	
	Roberto Marcato	Presente	
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente	
	Manuela Lanzarin	Presente	
	Elena Donazzan	Presente	
	Federico Caner	Presente	
	Elisa De Berti	Presente	
	Cristiano Corazzari	Presente	
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 347 del 24 aprile 2017 presentata dai consiglieri Zanoni, Pigozzo e Zottis, avente per oggetto "PELESTRINA, INCENDIO A CA' ROMAN: E' STATA APPLICATA LA LEGGE 353/2000 IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI?"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

La procedura per il rilevamento delle aree percorse da incendio prevede l'effettuazione del sopraluogo, il rilievo dei dati e la perimetrazione dell'area interessata, nell'arco normalmente dei 5 giorni successivi dalla conclusione dell'evento, a cura del personale dell'Unità Organizzativa Forestale competente per territorio; operazione compiuta, sino al 12 dicembre 2016, congiuntamente al personale del Corpo Forestale dello Stato secondo procedure codificate.

Tali procedure sono ora in corso di aggiornamento con l'Arma dei Carabinieri che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 177 del 19 agosto 2016 ha assorbito le funzioni precedentemente svolte dal Corpo Forestale dello Stato nello specifico settore.

Il personale regionale esegue il rilievo delle aree con finalità statistiche, ai fini dell'aggiornamento annuale dei dati del Piano regionale antincendi boschivi. La scheda con le relative informazioni viene così trasmessa dall'Unità Organizzativa Forestale competente per territorio alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale che cura l'inserimento dei dati nell'archivio centrale e l'aggiornamento della statistica regionale.

La Direzione Protezione Civile e Polizia Locale inoltre, al fine di agevolare e contestualmente sensibilizzare/sollecitare i comuni all'applicazione dell'art. 10 della L. 353/2000, trasmette via posta elettronica certificata, con cadenza trimestrale, i suddetti dati al Comune interessato dall'evento, il quale può richiedere anche la cartografia o "shape files" delle perimetrazioni, effettuate con strumenti GPS dai tecnici forestali regionali.

Spetta poi al Comune, che è il soggetto tenuto all'istituzione del catasto, valutare se le informazioni trasmesse siano sufficienti per le finalità di cui alla L. 353/2000 e, dopo eventuali integrazioni svolte dal Comune stesso, se ritenute necessarie (ad es. misurazioni topografiche di dettaglio), procede ad avviare l'iter per l'istituzione del "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco". Qualora il catasto risulti già costituito, per eventi già verificatisi in passato, il Comune provvederà ad iscrivere l'area interessata dall'incendio nel medesimo catasto, qualora ricorrano i casi previsti dalla legge per l'applicazione dei vincoli (zone a bosco e pascolo).

Ne consegue che il tempo necessario per l'eventuale formale applicazione di vincoli a cura del Comune è di alcuni mesi.

Nel caso dell'incendio a Cà Roman, avvenuto il giorno 14 aprile scorso, alla data attuale la trasmissione dei dati dalla Regione al Comune non è stata ancora effettuata, fermo restando che i dati sono comunque in possesso dei Carabinieri Forestali competenti per territorio.

Peraltro va precisato che dalle informazioni desumibili dalla scheda dell'incendio compilata dall'Unità Organizzativa Forestale Est - ufficio di Treviso, competente per il territorio di Cà Roman, ad esito del sopraluogo effettuato, l'area interessata dall'incendio è costituita da prato (canneto) limitrofo alla pineta e quindi, non rientrando nelle tipologie indicate al comma 1 dell'art. 10-L. 353 del 2000 non è soggetta all'imposizione dei vincoli previsti dal medesimo articolo.



Infatti il suddetto comma così recita: "1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 347 del 24 aprile 2017 presentata dai consiglieri Zanoni, Pigozzo e Zottis, allegata, avente per oggetto "PELLESTRINA, INCENDIO A CA' ROMAN: E' STATA APPLICATA LA LEGGE 353/2000 IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI?";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale
..... del
Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

UNITA' ASSEMBLEA
Il Responsabile
(Giuseppe Migeo)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel



17263



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 347

PELESTRINA, INCENDIO A CA' ROMAN: É STATA APPLICATA LA LEGGE 353/2000 IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI?

presentata il 24 aprile 2017 dai Consiglieri Zanoni, Pigozzo e Zottis

Premesso che:

- lo scorso 14 aprile, tra le ore 15.00 e le 18.00 si è verificato presso Ca' Roman, nella zona sud di Pellestrina, un incendio, visibile anche da una certa distanza, che ha subito messo in allarme abitanti e visitatori;
- il rogo è stato arginato, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, impedendone il propagarsi all'interno della pineta e quindi ulteriori danni nella zona naturalistica e agli alberi;
- l'area interessata dal rogo è interna all'Oasi di protezione gestita da Lipu (l'Oasi di protezione della fauna e della flora "Ca' Roman" è stata istituita dalla Regione del Veneto, con delibera n. 2686 del 16 maggio 1989, in base alla legge regionale n. 30/1978) ed esterna e confinante con il SIC/ZPS (Rete Natura 2000 ex Direttive "Habitat" ed "Uccelli") e la Riserva regionale di interesse locale di Ca' Roman;
- secondo le informazioni fornite al sottoscritto dal responsabile dell'Oasi Lipu, esistono elementi che fanno pensare ad un incendio doloso, incendio che si è esteso per circa 2.260 mq, mappati tramite GPS;
- il fuoco poteva propagarsi a superfici forestali limitrofe (a latifoglie e latifoglie miste a pineta), incluse quelle gestite dall'ex Servizio Forestale Regionale, che confinano con detta zona, separate da questa praticamente solo dal sentiero principale che si snoda sul percorso dell'antico Murazzo e superfici limitrofe;
- le superfici interessate dall'incendio erano caratterizzate da vegetazione inquadrabile come aggregato a *Phragmites australis* su superfici solo temporaneamente allagate ma comunque a substrato umido, con fossati che risentono di influenze salmastre, tanto da essere colonizzati da vegetazione alofila;
- il canneto oggetto dell'incendio di Ca' Roman è di rilevanza ecosistemica locale ed è punto di sosta per le specie ornitiche legate ai fragmiteti (durante i monitoraggi di esperti naturalisti è stato rilevato, tra l'altro, il porciglione *Rallus*

acquaticus e il pendolino *Remiz pendulinus*, oltre che il rospo smeraldino *Bufo viridis*, quest'ultima specie di cui all'All. IV della Direttiva 92/43/CEE e di cui all'All. D del DPR 357/97).

Considerato che:

- il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l'integrità dell'ambiente;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" ha dettato nuovi criteri per la redazione dei Piani regionali di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 353/2000 prevede che: "*1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. (...) È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*";
- il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 353/2000 stabilisce che: "*I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente (...) periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1*".

Considerato altresì che la Regione dovrebbe mettere in atto tutte le misure preventive per evitare il ripetersi dei suddetti atti dolosi anche in considerazione dell'importante valore ambientale del sito in questione.

I sottoscritti consiglieri regionali

chiedono alla Giunta regionale:

se nell'area oggetto dell'incendio sia stato applicato l'articolo 10 della legge 353/2000 e conseguentemente siano stati messi in atto i vincoli pluriennali previsti.